

ON.LE CONSIGLIO DI STATO IN S.G.

R O M A

**RICORSO CON ISTANZA PER LA CONCESSIONE DI MISURE CAUTELARI ANCHE
MONOCRATICHE**

Nell'interesse dei prof.ri:

| Cognome | Nome | Codice Fiscale |
|----------------|--------------------|-----------------------|
| Andrei | Simona | [REDACTED] |
| Aniello | Roberta | [REDACTED] |
| Botta | Angela | [REDACTED] |
| Bottino | Flora | [REDACTED] |
| Bucciarelli | Claudio | [REDACTED] |
| Buscemi | Concetta Eleonora | [REDACTED] |
| Capodicasa | Flavia | [REDACTED] |
| Damato | Luisa | [REDACTED] |
| Desideri | Giuseppe | [REDACTED] |
| Finelli | Claudio | [REDACTED] |
| Giorgi | Emiliano | [REDACTED] |
| Grattarola | Atala | [REDACTED] |
| Iannicelli | Carmine | [REDACTED] |
| Landi | Walter | [REDACTED] |
| Mancaniello | Antonella | [REDACTED] |
| Melissano | Fausto luigi | [REDACTED] |
| Pezzone | Luisa Nicla serena | [REDACTED] |
| Pisu | Antonella Rita | [REDACTED] |
| Prodomo | Raffaele | [REDACTED] |
| Savino | Liliana Angela | [REDACTED] |
| Sermasi | Carla | [REDACTED] |
| Spinavaria | Maria | [REDACTED] |
| Trois | Tiziana | [REDACTED] |
| <u>Vacante</u> | Manuela | [REDACTED] |

1

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Salerno
Via T. Prudenza n. 7 - 84131
Tel. 089 097 83 47

tutti rappresentati e difesi – come da mandati in calce al presente atto – dall'avv. Guido Marone (cod. fisc. MRN GDU 78L18 F839D), con il quale elettivamente domiciliario in Roma, alla via A. Salandra n. 18. Ai sensi dell'art. 138 cod. proc. amm. si indicano i seguenti recapiti ove si chiede siano inoltrare le comunicazioni di Segreteria: fax 081.372.13.20 – Pec guidomarone@avvocatinapoli.legalmail.it
CONTRO il Ministero dell'Istruzione, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, e il CINECA – Consorzio Interuniversitario, in persona del legale rappresentante p.t., la Commissione esaminatrice del concorso per il reclutamento di dirigenti scolastici negli istituti scolastici statali, in persona del Presidente p.t.,

NEI CONFRONTI della prof.ssa Adolfo Simonetta ed altri e sig. Bagnariol Saverio, **NONCHÉ NEI CONFRONTI** dei prof.ri Giovanni Tosiani, Maria Salvatrice Oriti, Giuseppe Verde, Rebecca Palma Gordon Filomena e Moriconi Elena, tutti rappresentati e difesi dall'avv. Rosario Ventimiglia.

PER L'ESATTA ESECUZIONE della decisione del Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 5535/2022 depositata in data 4 luglio 2022 nel giudizio iscritto al R.G. n. 8977/2020,

E PER L'OTTENIMENTO DEI CHIARIMENTI ex art. 112, co. 5 cod. proc. amm. in ordine alle corrette modalità di ottemperanza da parte delle Amministrazioni resistenti, in particolare per quanto concerne la valutazione in autotutela della posizione dei ricorrenti, siccome risultati vincitori e/o idonei all'esito della selezione concorsuale benché ammessi con riserva in virtù di misura cautelare non confermata nel merito, onde poterne confermare l'inserimento nella graduatoria definitiva, eventualmente previa rinnovazione delle prove preselettive

NONCHÉ PER LA DECLARATORIA DI NULLITÀ ex art. 31 cod. proc. amm. del decreto dipartimentale della Direzione Generale per il Personale scolastico del Ministero dell'Istruzione, prot. n. 2197 del 19 settembre 2022, recante depennamento dalla graduatoria definitiva di merito del concorso *de quo*.

F A T T O

Con ricorso collettivo introduttivo del giudizio di prime cure, gli odierni ricorrenti impugnavano gli esiti del test preselettivo per l'ammissione alle prove concorsuali di merito relativo alla tornata di reclutamento dei dirigenti scolastici indetta con d.D.G. 23 novembre 2017 n. 1259, sollevando plurimi profili di doglianza.

Nelle more della definizione del primo grado, con decreto monocratico n. 6003 dell'11 dicembre 2018, confermato con ordinanza collegiale n. 176 del 18 gennaio 2019, codesto on.le Consiglio di Stato concedeva le misure cautelari consentendo così ai ricorrenti di sostenere le prove in una sessione suppletiva appositamente predisposta, superate le quali essi venivano inseriti con riserva nella graduatoria di merito.

Sempre in corso di giudizio, con successive ordinanze nn. 465 e 466 del 3 febbraio 2020 e nn. 4929 e 4930 del 28 agosto 2020, codesto on.le Consiglio di Stato accoglieva la domanda di esecuzione proposta dagli odierni ricorrenti a fronte del perdurante inadempimento dell'Amministrazione resistente.

Pertanto, con decreti direttoriali dei competenti Uffici Scolastici Regionali veniva disposta l'immissione in ruolo degli odierni ricorrenti nell'organico regionale siccome in turno di nomina, e contestualmente veniva conferita la titolarità di incarico dirigenziale su istituto scolastico.

Inopinatamente, con sentenza n. 11316 del 3 novembre 2020, il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio rigettava il ricorso di prime cure ritenendo non fondate le censure mosse alle operazioni selettive.

Né peraltro veniva presa in considerazione l'eccezione processuale sollevata nelle memorie conclusionali, ove era stata dedotta l'intervenuta stabilizzazione dello *status* dei candidati ammessi con riserva a seguito della trasformazione della graduatoria in elenco ad integrale scorrimento ai sensi dell'art. 2, co. 2 *bis* del d.l. 29 ottobre 2019 n. 126 (conv. con L. 20 dicembre 2019 n. 159).

La profonda modifica del meccanismo selettivo, di fatto ricondotto ad una procedura meramente idoneativa, rendeva infatti possibile garantire il consolidamento della posizione concorsuale in virtù dell'applicazione del principio di conservazione degli atti giuridici, dal momento che l'ampliamento della dotazione organica assegnata (non più scarsa) riduceva qualsiasi conflittualità con i candidati ammessi *pleno iure*.

In senso conforme, del resto, si era espresso anche codesto on.le Consiglio di Stato in occasione della precedente tornata concorsuale del 2011, anch'essa connotata dalla trasformazione della graduatoria in elenco a scorrimento (cfr. *ex multis* Cons. Stato, Sez. VI, 7 gennaio 2021 n. 200; Sez. VII, 1° marzo 2022 nn. 1453 e 1455). Con appello collettivo ritualmente notificato, pertanto, gli odierni ricorrenti impugnavano la sentenza emessa dal Giudice di prime cure, sollevando numerose ed articolate doglianze.

Con ordinanza n. 7107 dell'11 dicembre 2020, codesto on.le Consiglio di Stato concedeva la misura cautelare incidentalmente proposta preservando così il

rapporto di servizio nelle more costituitosi e consentendo ai ricorrenti di svolgere le funzioni direttive.

Accadeva, tuttavia, che con decisione n. 5535 del 4 luglio 2022 (**doc. 1**), codesto on.le Consiglio di Stato rigettava il gravame discostandosi così dai propri precedenti pronunciamenti che, in fattispecie assolutamente analoga, avevano riconosciuto l'applicabilità del principio di conservazione degli atti in favore dei candidati ammessi con riserva a fronte della trasformazione della graduatoria in elenco a scorrimento (cfr. *ex multis* Cons. Stato, Sez. VI, 13 ottobre 2020 n. 6187; 7 gennaio 2021 n. 200; Sez. VII, 1° marzo 2022 nn. 1453 e 1455).

In particolare, nell'argomentare le ragioni del rigetto, codesto on.le Consiglio di Stato rinviava *per relationem* alla sentenza n. 1350 del 25 febbraio 2022 che, pertanto, integrava l'apporto motivazionale.

Ad ogni modo, il complesso *iter* logico-giuridico illustrato nella pronuncia d'appello modificava profondamente la motivazione posta a sostegno del rigetto della domanda giudiziale proposta dagli odierni ricorrenti, ingenerando oggettivamente un diverso e più ampio vincolo conformativo, soprattutto per quanto concerne la rivalutazione dello *status* dei candidati ammessi con riserva.

* * * * *

Con ricorso per revocazione, gli odierni ricorrenti impugnavano la suddetta decisione contestando alcuni errori di fatto nonché il contrasto con sentenze passate in giudicato e, per l'effetto, insistevano per il riesame delle conclusioni rassegnate nonché, eventualmente, per la rimessione all'Adunanza Plenaria onde addivenire ad un orientamento uniforme e certo sulla *quaestio iuris* attinente

all'impatto che la trasformazione del meccanismo concorsuale determina sul consolidamento dello *status* dei candidati ammessi con riserva.

Con ordinanza collegiale n. 4358 del 2 settembre 2022, tuttavia, codesto on.le Consiglio di Stato rigettava la domanda cautelare incidentalmente proposta.

* * * * *

Sempre in punta di fatto, mette conto rimarcare che, con istanze regolarmente presentate (**doc. 2**), **gli odierni ricorrenti chiedevano al Ministero resistente di rideterminarsi in autotutela sulla loro posizione concorsuale in espressa esecuzione della decisione n. 5535/2022**, così come integrata nelle motivazioni dalla decisione n. 1350/2022.

Al riguardo, infatti, va evidenziato che detto pronunciamento aveva chiaramente preso in considerazione lo *status* degli idonei e/o vincitori, finanche immessi in ruolo, a fronte dell'attuazione dell'art. 2, co. 2 *bis* del d.l. 29 ottobre 2019 n. 126 (conv. con L. 20 dicembre 2019 n. 159).

In tal senso, veniva affermato che *«Seppure il D.L. 30 dicembre 2019 n. 162 risulti irrilevante ai fini del presente giudizio, deve ritenersi che lo stesso, unitamente alle ulteriori circostanze del caso, possa giustificare una richiesta della ricorrente volta ad ottenere dall'amministrazione la valutazione della propria situazione venutasi a creare nei termini di seguito esposti. L'intento del citato D.L. 30 dicembre 2019 n. 162 è quello di conservare la possibilità di assumere tutti i soggetti idonei collocati in graduatoria, anche oltre il numero inizialmente previsto dal bando, così da evitare la necessità di una ulteriore procedura concorsuale per i posti che in futuro dovessero risultare scoperti, secondo una logica riconducibile al principio generale di conservazione degli atti. Tale*

principio giuridico, che si ritrova in vari settori dell'ordinamento (cfr. a mero titolo di esempio l'art. 1367 del codice civile), assume una valenza rafforzata nel settore pubblico, in relazione alle regole di economicità dell'azione amministrativa e del divieto di aggravamento del procedimento (quali ipotesi tipizzate, vedasi a mero titolo di esempio l'art. 21 octies e l'art. 21 nonies della n. 241/1990). Nel caso in esame, tale principio, al quale è chiaramente ispirata la norma citata, ben può essere la guida anche della successiva attività amministrativa che l'amministrazione dovesse, se del caso, intraprendere in riferimento alla procedura per cui è causa, specie in relazione a situazioni peculiari (...). Ciò al fine di assecondare l'intento esplicitamente manifestato dal legislatore e volto a preservare gli effetti del concorso già svoltosi ed il parallelo interesse dell'appellante alla permanenza in graduatoria. A quest'ultimo riguardo, dal punto di vista fattuale, deve rammentarsi che l'appellante, dopo il provvedimento cautelare favorevole, ha positivamente superato le ulteriori prove di concorso, ha quindi sottoscritto un regolare contratto triennale e, di fatto, ha svolto l'attività di dirigente scolastico. Come ha osservato la Corte Costituzionale, espressesi sull'art. 4, comma 2-bis, del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115 – che pure non risulta direttamente applicabile nel caso in esame – in situazioni del genere “vi sono l'interesse a evitare che gli esami si svolgano inutilmente, quello a evitare che la lentezza dei processi ne renda incerto l'esito e, soprattutto, l'affidamento del privato, il quale abbia superato le prove di esame e – in ipotesi – avviato in buona fede la relativa attività professionale” (Corte Cost. n. 108 del 2009). Alla luce della peculiare situazione in cui versa l'appellante e tenuto conto dell'avvenuta trasformazione della graduatoria di concorso – che essendo

divenuta ad esaurimento attutisce gli effetti di un eventuale inserimento in graduatoria di un soggetto rispetto alla posizione degli altri candidati idonei - in applicazione dei menzionati principi di conservazione degli atti, in funzione dell'interesse pubblico ad avvalersi di soggetti che comunque si sono dimostrati idonei a svolgere la funzione di dirigente scolastico, e del non contrastante, ma anzi convergente, interesse dell'appellante alla permanenza in graduatoria, appare doveroso che l'amministrazione, a fronte di una specifica istanza dell'interessata in tal senso, valuti la specifica posizione della stessa, al fine di poterne confermare l'inserimento in graduatoria, sempre nel rispetto della posizione degli idonei che hanno regolarmente superato il concorso. Tale valutazione presuppone comunque che l'interessata ripeta le prove preselettive, al cui positivo superamento deve ritenersi subordinata la possibilità di conferma in graduatoria, in una posizione che, giova ribadirlo, non deve pregiudicare la situazione giuridica di altri candidati utilmente collocati in graduatoria, a cui l'appellante dovrà essere postergata».

Il suddetto “monito”, invero, comportava un preciso obbligo conformativo quanto meno sull'an, imponendo così all'Amministrazione resistente di verificare la concreta possibilità di preservare l'assetto di interessi che si era nelle more cristallizzato.

* * * * *

Con atto di diffida regolarmente notificato (**doc. 3**), poi, gli odierni ricorrenti sollecitavano il Ministero resistente a valutare le istanze di autotutela nel rispetto degli stringenti vincoli conformativi derivanti dalle sentenze di codesto on.le Consiglio di Stato.

8

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Salerno
Via T. Prudenza n. 7 - 84131
Tel. 089 097 83 47

Ma non solo. Essi, infatti, invitavano a soprassedere dall'adozione di qualsiasi atto consequenziale ed attuativo della decisione n. 5535/2022 in attesa del pronunciamento di codesto on.le Consiglio di Stato, chiamato ad esplicitare le modalità di ottemperanza nell'ambito di un giudizio *ex executivis* proposto da un candidato versante nella medesima condizione degli odierni ricorrenti.

A sostegno di tale sollecitazione, essi rimarcavano come con decreto monocratico n. 4592 del 17 settembre 2022, codesto on.le Consiglio di Stato avesse sospeso l'efficacia degli atti risolutivi dei contratti di assunzione dei candidati ammessi con riserva, avendo avuto modo di precisare che *«pur dandosi atto di quanto stabilito dalla Sezione con l'ordinanza n. 4323/2022, la soluzione interinale più adeguata appare quella che consenta di pervenire all'esame cautelare in sede collegiale readhuc integra (i.e. : senza che si proceda, nelle more, a dar seguito al disposto depennamento e al conseguente licenziamento)»*

* * * * *

Orbene, accadeva che, con decreto dipartimentale prot. n. 2197 del 19 settembre 2022 (**doc. 4**), comunicato con nota prot. n. 33268 di pari data, **il Ministero resistente disponeva l'immediato depennamento dalla graduatoria definitiva di merito**, da cui scaturiva inevitabilmente la risoluzione di contratti di lavoro nelle more stipulati e, quindi, la conseguente destituzione dal servizio e revoca dell'incarico dirigenziale conferito.

Tale determinazione, invero, presupponeva il formale (ma del tutto immotivato) rigetto delle istanze di autotutela presentate dagli odierni ricorrenti secondo la *regula iuris* illustrata da codesto on.le Consiglio di Stato nella decisione n. 5535/2022 e nelle precedenti sentenze in materia.

9

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Salerno
Via T. Prudenza n. 7 - 84131
Tel. 089 097 83 47

Al riguardo, infatti, occorre evidenziare come **lo stringato iter argomentativo seguito dal Ministero resistente si palesava assolutamente assertivo e tautologico**, laddove si limitava ad asserire che *«l'azione amministrativa è soggetta al principio di legalità e che debbano imporsi ragioni di tutela dell'affidamento dei candidati inseriti a pieno titolo nella medesima graduatoria di merito, in ragione della sopravvenuta disponibilità delle posizioni occupate dai su menzionati professori»*.

Con una chiara petizione di principio, quindi, si sosteneva che la presenza di candidati ammessi *pleno iure* e non ancora immessi in ruolo fosse una circostanza di fatto di per sé ostativa all'esercizio dei poteri di autotutela.

In tal modo, tuttavia, non si teneva conto che **la sussistenza di un (presunto) conflitto di interessi era stato già affrontata e risolta da codesto on.le Consiglio di Stato mediante la prospettazione di una soluzione mediana** che prevedeva quanto meno l'inserimento "in coda" degli odierni ricorrenti.

Non vi è chi non veda, quindi, come il provvedimento impugnato comporti una patente elusione del giudicato alla luce del comportamento assunto dall'Amministrazione resistente che, peraltro, è suscettibile di determinare l'interruzione *ex abrupto* del rapporto lavorativo in essere.

* * * * *

Pertanto, stante l'adozione di provvedimenti elusivi del giudicato nonché l'inesatta esecuzione della decisione n. 5535/2022, gli odierni ricorrenti, tutti rappresentati e difesi come in epigrafe, ricorrono innanzi a codesto on.le Consiglio di Stato per l'esatta ottemperanza della suddetta decisione nonché per l'individuazione delle corrette modalità di esecuzione, con declaratoria di nullità, previa adozione di ogni

10

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Salerno
Via T. Prudenza n. 7 - 84131
Tel. 089 097 83 47

più idonea misura cautelare, dei provvedimenti adottati, siccome illegittimi per i seguenti

MOTIVI

VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 112 COD. PROC. AMM.
VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 21 SEPTIES DELLA L. 7 AGOSTO
1990 N. 241 SMI. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 97 COST.
VIOLAZIONE E GALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 1367 COD. CIV. NULLITÀ.

Come dedotto in fatto, non è stata data piena ed integrale esecuzione alla decisione n. 5535/2022, la cui portata conformativa è da intendersi precisa ed inequivoca laddove, con il rinvio alla decisione n. 1350/2022, prescrive il riesame della posizione giuridica dei candidati (idonei e/o vincitori) ammessi con riserva alla luce del superamento delle prove selettive e della trasformazione del meccanismo concorsuale ai sensi dell'art. 2, co. 2 *bis* del d.l. 29 ottobre 2019 n. 126 (conv. con L. 20 dicembre 2019 n. 159).

Mette conto rimarcare, infatti, che **la valutazione dell'assetto di interessi nelle more consolidatosi risponda al doveroso rispetto di principi fondamentali dell'ordinamento giuridico, oltre ad essere coerente con il perseguimento delle finalità di interesse pubblico.**

In tal senso, milita l'indiscutibile necessità di preservare e valorizzare quelle risorse umane che hanno maturato importanti esperienze lavorative nel concreto espletamento delle funzioni direttive e che, tra l'altro, hanno affrontato il vaglio rigoroso di una procedura concorsuale altamente selettiva.

Ne deriva che sono sicuramente invocabili ed applicabili i canoni costituzionali di ragionevolezza, imparzialità e buon andamento amministrativo (artt. 3 e 97 Cost.),

11

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Salerno
Via T. Prudenza n. 7 - 84131
Tel. 089 097 83 47

oltre che ovviamente il principio generale di conservazione degli atti giuridici di cui all'art. 1367 cod. civ. che permea l'intero ordinamento (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 30 ottobre 2020 n. 6660).

Peraltro, vale osservare che proprio in ambito scolastico l'esigenza di "sanare" le posizioni giuridiche dei candidati interessati da un contenzioso giudiziario è stata spesso avvertita anche dal Legislatore che è più volte intervenuto a garantire la titolarità dei diritti *medio tempore* acquisiti a seguito del superamento delle prove concorsuali (v. art. 1, commi 605 e 619 della L. 27 dicembre 2006 n. 296; art. 24 *quinquies* del d.l. 31 dicembre 2007 n. 248, conv. con L. 28 febbraio 2008 n. 31). Da ultimo, come noto, l'art. 1, commi 87 ss. della L. 13 luglio 2015 n. 107 ha introdotto un corso concorso espressamente riservato ai candidati delle tornate di reclutamento del personale dirigenziale indette nel 2004 e 2006, nonché nel 2011. Al riguardo, la Corte Costituzionale, nel dichiarare la conformità della cennata normativa ai principi fondamentali dell'ordinamento giuridico, ha rilevato che con la sanatoria delle posizioni controverse «Attraverso la previsione di canali di accesso riservato per alcune categorie di candidati dei precedenti concorsi, si è voluto rispondere, allo stesso tempo, ad esigenze di certezza dei rapporti giuridici e di tempestività nel reclutamento di dirigenti scolastici» (cfr. Corte cost., 2 maggio 2019 n. 106).

Il Giudice delle Leggi, pertanto, ha ancorato la legittimità della sanatoria ai duplici e convergenti interessi dell'Amministrazione scolastica, relativa al reperimento di risorse lavorative qualificate come dimostrato dal superamento delle prove, e dei vincitori e/o idonei, relativa alla conservazione dei valori giuridici e del conseguente status consolidatosi nella propria sfera patrimoniale.

Non vi è chi non veda, invero, come analoghe esigenze siano senz'altro rinvenibili nella presente vicenda, tanto più considerando che non è stato ancora bandito il nuovo concorso per il reclutamento di dirigenti scolastici (il cui tempo di espletamento è mediamente pari ad almeno due anni) e la graduatoria vigente del concorso 2017 si esaurirà a breve, venendosi così a determinare incapacienze per il futuro fabbisogno in organico.

Sul punto, ai fini di un prudente ed equo bilanciamento delle posizioni giuridiche contrapposte, va sottolineato che gli odierni ricorrenti sono stati da tempo immessi nel ruolo dirigenziale, avendo così potuto maturare annualità di servizio complete, e hanno superato il periodo di formazione e prova ex D.M. 16 ottobre 2021 n. 956, dimostrando così il possesso di adeguate competenze e capacità gestorie.

Orbene, **benché espressamente sollecitato, l'Amministrazione resistente non ha realmente inteso rideterminarsi sull'istanza in autotutela presentata dagli odierni ricorrenti, come ben dimostra la motivazione addotta, del tutto generica e tautologica, sicché è stato manifestamente eluso il dictum giudiziale.**

Ma non solo. **La motivazione in parola appare anche gravemente carente e lacunosa rispetto alle circostanze rappresentate nella diffida e costituzione in mora**, laddove si era dato atto delle misure cautelari recentemente concesse da codesto on.le Consiglio di Stato a tutela dei candidati ammessi con riserva.

In tal senso, pertanto, la delicatezza della vicenda, involgente i destini personali e professionali di numerosi dirigenti, imponeva senz'altro un maggior scrupolo, anche tenuto conto dell'istaurazione di giudizi ex art. 112 cod. proc. amm.

espressamente finalizzati ad ottenere un chiarimento definitivo sulle modalità di esecuzione della decisione n. 5535/2022.

Nulla di tutto ciò è avvenuto, di tal ch  il depennamento dalla graduatoria definitiva   nullo siccome si pone in contrasto con gli effetti della sentenza di cui si chiede l'esecuzione.

Per mero tuziorsimo difensivo, comunque, si chiede a codesto on.le Consiglio di Stato di voler fornire eventuali ed ulteriori chiarimenti sulle corrette modalit  di ottemperanza della decisione n. 5535/2022, la cui motivazioni sono integrate *per relationem* dalla decisione n. 1350/2022.

ISTANZA CAUTELARE

In ordine al *fumus boni iuris* si rinvia ai motivi di ricorso che precedono. Per quanto attiene al *periculum in mora*, giova osservare come il provvedimento impugnato sia suscettibile oggettivamente di arrecare gravi e irreparabili pregiudizi agli odierni ricorrenti, implicando come conseguenza inevitabile la destituzione dal servizio e la cessazione dell'incarico dirigenziale nelle more conferito (**doc. 5**).

A distanza di anni dall'assunzione e ad anno scolastico ormai iniziato, quindi, gli odierni ricorrenti si vedono forzatamente restituiti al ruolo docente allorquando, tuttavia, le operazioni di mobilit  di sono da tempo esaurite, sicch  non residuano posti vacanti e disponibili per l'assegnazione della sede di servizio.

Pertanto, **oltre a perdere le funzioni per le quali essi erano risultati idonei all'esito della selezione concorsuale di merito, gli odierni ricorrenti vedono altres  subire uno stato di "precarizzazione" della propria condizione lavorativa**, non potendo ottenere la titolarit  della cattedra in ossequio ai criteri

14

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Salerno
Via T. Prudenza n. 7 - 84131
Tel. 089 097 83 47

meritocratici previsti dalla disciplina regolamentare e pattizia e nel rispetto delle esigenze personali già riconosciute rilevanti in occasione della concessione della mobilità interregionale.

Peraltro, nella ponderazione degli interessi contrapposti, si deve osservare come la rimozione degli odierni ricorrenti non risponda ad alcuna oggettiva finalità di interesse pubblico, dal momento che determina un vuoto organizzativo non colmabile a breve, come dimostra la circostanza che dette vacanze sopravvenute non saranno utilizzate per immissioni in ruolo in corso d'anno, ma verranno assegnate per incarichi di reggenza.

P Q M

Si conclude per l'accoglimento del ricorso e dell'annessa domanda cautelare. Con le conseguenze di legge anche in ordine a diritti, onorari e spese di giudizio.

Ai sensi del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, si dichiara che per la presente controversia è dovuto il contributo unificato nell'importo pari ad € 300.

Napoli – Roma, 21 settembre 2022

(avv. Guido Marone)

A S.E. ILL.MA SIGNOR PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI STATO

R O M A

Istanza per la concessione di misure cautelari monocratiche ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm.

Gli odierni ricorrenti, rappresentati e difesi come in epigrafe, rappresentano a codesto on.le Consiglio di Stato che l'esecuzione del provvedimento impugnato è suscettibile di arrecare pregiudizi di eccezionale gravità ed assoluta imminenza,

15

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Salerno
Via T. Prudenza n. 7 - 84131
Tel. 089 097 83 47

tenuto conto che a causa del depennamento e della consequenziale risoluzione del contratto essi si vedono impedita ogni possibilità di prendere servizio presso gli Istituti scolastici ove sono stati da tempo nominati.

Orbene, **come rilevato in recentissimi decreti monocratici di codesto on.le Consiglio di Stato**, resi in un giudizio identico ed intervenuto proprio a beneficio dei candidati ammessi con riserva, *«pur dandosi atto di quanto stabilito dalla Sezione con l'ordinanza n. 4323/2022, la soluzione interinale più adeguata appare quella che consenta di pervenire all'esame cautelare in sede collegiale readhuc integra (i.e. ∴ senza che si proceda, nelle more, a dar seguito al disposto depennamento e al conseguente licenziamento)»* (cfr. Cons. Stato, Sez. VII, 17 settembre 2022 n. 4592).

In linea con detta provvedimento presidenziale, è stato altresì osservato che *«ferma restando la necessità di approfondire, in sede collegiale, le molteplici questioni processuali implicate nella vicenda contenziosa in esame, nella necessaria valutazione comparativa tra i diversi interessi in rilievo, risulta prevalente quello alla continuità dell'organizzazione del servizio scolastico, sino alla definizione della fase cautelare; a tale scopo, l'amministrazione scolastica è obbligata ad assicurare la permanenza in servizio della ricorrente, sino alla decisione collegiale sull'istanza cautelare»* (cfr. Cons. Stato, Sez. VII, 20 settembre 2022 n. 4612)

Pertanto, considerato che, alla luce dei termini di cui all'art. 55 cod. proc. amm., l'eventuale ordinanza collegiale favorevole potrebbe non intervenire in tempo utile ad assicurare la tutela della posizione giuridico soggettiva azionata in giudizio, si chiede alla S.V. Ill.ma di voler adottare le più idonee misure cautelari

16

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Salerno
Via T. Prudenza n. 7 - 84131
Tel. 089 097 83 47

provvisorie nelle more della fissazione della Camera di Consiglio, ordinando all'Amministrazione resistente di mantenere inalterato il rapporto lavorativo in essere consentendo agli odierni ricorrenti di svolgere le funzioni direttive.

Napoli – Roma, 21 settembre 2022

(avv. Guido Marone)

A S.E. ILL.MA SIGNOR PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI STATO

R O M A

**Istanza di autorizzazione alla notificazione del ricorso per pubblici proclami
ex art. 41, co. 4 cod. proc. amm.**

Il sottoscritto avv. Guido Marone, quale difensore e procuratore costituito dei ricorrenti,

CONSIDERATO CHE

- vi è la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti dei candidati idonei e vincitori del concorso per il reclutamento di dirigenti scolastici, indetto con d.D.G. – MIUR, prot. n. 1259 del 23 novembre 2017, siccome passibili di essere pregiudicati dall'eventuale accoglimento della domanda giudiziale proposta;
- occorre, pertanto, notificare il presente ricorso nei confronti di tutti i soggetti inseriti nella graduatoria definitiva;
- la notifica nei modi ordinari risulta oggettivamente impraticabile o comunque oltremodo gravosa a fronte degli oltre 3.400 controinteressati, di cui non è possibile reperire residenze e domicili certi;

CHIEDE

17

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Salerno
Via T. Prudenza n. 7 - 84131
Tel. 089 097 83 47

a S.E. Ill.mo Presidente del Consiglio di Stato, di voler autorizzare la notifica per pubblici proclami del presente ricorso mediante pubblicazione degli atti sul sito web dell'Amministrazione resistente ai sensi dell'art. 41, co. 4 cod. proc. amm..

Con ossequio

Napoli – Roma, 21 settembre 2022

(avv. Guido Marone)

Il sottoscritto difensore dichiara che le copie analogiche utilizzate per la notifica in proprio, ai sensi dell'art. 7 della L. 21 gennaio 1994 n. 53, sono conformi all'originale digitale nativo del presente atto.

Napoli - Roma, 21 settembre 2022

(avv. Guido Marone)